

|                                                             | 2004    | 2005    |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Numero dipendenti civili e militari                         | 14      | 14      |
| <i>(in euro, con arrotondamento<sup>7</sup>)</i>            |         |         |
| Totale spese per stipendi, straordinari, premio inc., ecc.. | 374.487 | 380.530 |

Analogamente, anche le Casse (Ufficiali e Sottufficiali) della Marina militare si avvalgono, per il funzionamento, di un ufficio (MARIUGP) composto da 11 unità incardinato nel Ministero della Difesa.

Negli esercizi finanziari, 2004 e 2005 l'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione della Difesa per il personale assegnato alle Casse (Marina) risulta dal seguente prospetto.

|                                                             | 2004    | 2005    |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Numero dipendenti civili e militari                         | 11      | 11      |
| <i>(in euro, con arrotondamento<sup>8</sup>)</i>            |         |         |
| Totale spese per stipendi, straordinari, premio inc., ecc.. | 253.377 | 265.610 |

<sup>7</sup> L'arrotondamento, in questa tabella, è all'unità inferiore fino a 0,50; all'unità superiore da 0,51.

<sup>8</sup> V. nota n. 7.

## 5. Entrate

Le entrate degli Enti in argomento derivano principalmente dai contributi posti a carico dei militari interessati, che sono iscritti "ex lege", e dai proventi del patrimonio. Entrate d'altra natura debbono considerarsi meramente eventuali. Non è peraltro prevista alcuna forma di contribuzione esterna.

Dette entrate sono destinate essenzialmente a coprire le prestazioni previdenziali, quali la corresponsione agli iscritti della indennità supplementare o premio di previdenza, e, solo per gli Ufficiali dell'Esercito, dell'assegno speciale.

Tra le entrate eventuali si annoverano i lasciti e qualsiasi altro provento destinato agli Enti per atto di liberalità.

L'aliquota percentuale delle ritenute sugli stipendi, cui tutti gli iscritti ai predetti Fondi e Casse sono assoggettati dall'Amministrazione della Difesa, a titolo contributivo, per la corresponsione della prestazione previdenziale, è rapportata al due per cento dello stipendio stesso e tredicesima mensilità, considerati in ragione dell'ottanta per cento.

Gli Ufficiali dell'Esercito, peraltro, sono assoggettati ad ulteriori ritenute. Così, a decorrere dal 1° gennaio 1996 la misura contributiva nei loro confronti è aumentata dell'1%. Inoltre, la relativa Cassa usufruisce dell'entrata aggiuntiva che deriva da un'ulteriore contribuzione obbligatoria, applicata nella misura dell'uno per cento sullo stipendio degli iscritti, a termini della legge 9 maggio 1940, n. 371, a fronte della corresponsione dell'assegno speciale, avente funzione integrativa del trattamento di quiescenza. Pertanto, per gli Ufficiali dell'Esercito la trattenuta complessiva ammonta al 4% dell'80% dello stipendio e tredicesima mensilità.

## 6. Spese per gli interventi istituzionali

### 6.1. Indennità supplementare e premio di previdenza

Gli Enti erogano agli iscritti cessati dal servizio attivo con diritto a trattamento di quiescenza - ovvero, in caso di morte, agli eredi - un assegno "una tantum" denominato "indennità supplementare" e, per i sottufficiali, "premio di previdenza", integrativi dell'indennità di buonuscita riconosciuta ai pubblici dipendenti alla cessazione del rapporto d'impiego.

Le anzidette prestazioni previdenziali vengono corrisposte nella misura del due per cento in ragione dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio annuo in godimento dell'iscritto, per ogni anno di servizio prestato, sempre che il soggetto abbia versato il contributo per almeno dieci anni<sup>9</sup>.

In relazione al criterio di liquidazione dinanzi accennato, le contribuzioni versate dagli iscritti nell'arco del servizio prestato, specie con riferimento alle Casse ufficiali, in passato, sono risultate insufficienti, determinando uno squilibrio strutturale, per cui si è manifestata la necessità per le Casse stesse di reperire ulteriori disponibilità attraverso una oculata politica di investimenti del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Per il risanamento della Cassa ufficiali Esercito si è fatto ricorso alla unificazione della gestione relativa a detta indennità, in grave crisi, con quella concernente l'assegno speciale<sup>10</sup> (v. appresso, punto 6.2.).

Gli Enti erogano inoltre altre prestazioni di natura assistenziale, a carattere discrezionale, come la concessione di sussidi e prestiti a favore degli iscritti che versino in situazioni particolari di disagio.

Le disponibilità che eccedono le ordinarie esigenze di gestione vengono impiegate nell'acquisto di titoli del debito pubblico o in altre forme espressamente autorizzate dal Ministro della Difesa.

---

<sup>9</sup> Cfr. legge 5 luglio 1965, n. 814.

<sup>10</sup> Cfr. legge 8 agosto 1996, n. 416.

## 6.2. Assegno speciale

Anteriormente al 1° gennaio 1996, la Cassa ufficiali dell'Esercito conduceva due separate gestioni che avevano ad oggetto l'una l'indennità supplementare e, l'altra, l'assegno speciale.

La piena autonomia delle due gestioni comportava che le entrate e le spese relative ad ognuna di esse formavano oggetto di distinte contabilità e bilanci separati. In comune erano invece gli organi preposti all'amministrazione e al controllo delle due gestioni.

Con la legge 8 agosto 1996, n. 416, di conversione del decreto-legge 11 giugno 1996, n. 313, le due anzidette gestioni, a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono state unificate. Su tale unificazione si fa rinvio a quanto esposto nei precedenti referti.

Secondo la "ratio" della legge istitutiva, la finalità dell'assegno speciale era di mantenere nei limiti di 4/5 l'ammontare del trattamento complessivo di quiescenza, allorquando esso subisce una riduzione per il venir meno di talune indennità (indennità di ausiliaria e speciale previste dagli artt. 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113) concesse agli ufficiali a decorrere dalla data di cessazione dal servizio limitatamente ad un determinato periodo previsto dalla legge (l'ufficiale collocato in ausiliaria vi permane per un periodo non superiore a otto anni, ridotti gradualmente a cinque)<sup>11</sup>.

Il diritto all'assegno speciale è subordinato quindi alle condizioni che l'iscritto transiti dalla posizione di ausiliaria a quella della riserva o del congedo assoluto e che lo stesso abbia compiuto il 65° anno di età.

In concreto, l'assegno viene a configurarsi come una forma atipica di integrazione del trattamento di quiescenza, in quanto compensativo delle anzidette indennità di ausiliaria e speciale.

L'emolumento ha natura di un vitalizio e viene corrisposto con cadenza semestrale posticipata (30 giugno e 31 dicembre).

La misura dell'assegno è stabilita in relazione al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio e può subire variazioni, su proposta dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, con decreto del Ministro della Difesa, a seconda delle disponibilità di bilancio.

---

<sup>11</sup> Le posizioni di congedo si distinguono in: ausiliaria, riserva e congedo assoluto.

La misura annua lorda dell'emolumento dal 1999 al 2005, è stata fissata come segue:

| GRADO                       | (in euro) |                    |                    |      |                    |      |                    |
|-----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------|--------------------|------|--------------------|
|                             | 1999      | 2000 <sup>12</sup> | 2001 <sup>13</sup> | 2002 | 2003 <sup>14</sup> | 2004 | 2005 <sup>15</sup> |
| Gen. C. d'Armata / Ten Gen. | 461       | 461                | 483                | 483  | 750                | 750  | 830                |
| Gen. Divisione / Magg. Gen. | 445       | 445                | 469                | 469  | 650                | 650  | 720                |
| Gen. Brigata / Brig. Gen.   | 419       | 419                | 440                | 440  | 600                | 600  | 660                |
| Colonnello                  | 403       | 403                | 421                | 421  | 600                | 600  | 660                |
| Tenente Col.                | 377       | 377                | 397                | 397  | 600                | 600  | 660                |
| Maggiore                    | 355       | 355                | 371                | 371  | 380                | 380  | 460                |
| Capitano                    | 294       | 294                | 310                | 310  | 310                | 310  | 380                |
| Subalterno                  | 233       | 233                | 241                | 241  | 450                | 250  | 300                |

L'assegno speciale, per la scarsa entità del vitalizio (v.sopra), per il peso contributivo, nonché per la limitata operatività della prestazione ad un numero contenuto di ufficiali, ha ormai perduto la sua natura giuridica originaria di mitigare le negative conseguenze economiche discendenti dalla perdita delle indennità di ausiliaria e speciale, talché esso costituisce, in concreto, una prestazione scarsamente utile e non più remunerativa, e che – secondo quanto riferito dall'Ente – da tempo non incontra il favore degli iscritti.

In tal senso non sono mancate in passato iniziative legislative volte a sopprimere l'assegno predetto, sia pure nella salvaguardia dei diritti acquisiti; ma dette iniziative, decadute per fine legislatura o per anticipato scioglimento delle Camere, non si sono tradotte in legge.

<sup>12</sup> Con D.M. del 14 luglio 1999 la misura dell'assegno speciale è stata rivalutata a decorrere dal 1° gennaio 1999; la misura è rimasta invariata nel 2000, in quanto, secondo il Consiglio di amministrazione, in tale anno non si erano verificate le condizioni finanziarie per procedere all'aumento.

<sup>13</sup> Rivalutazione disposta con D.M. 8 nov. 2001.

<sup>14</sup> Rivalutazione disposta con D.M. 14 ott. 2003.

<sup>15</sup> Rivalutazione disposta con D.M. 17 nov. 2005.

Sostanzialmente immutate rimangono le considerazioni conseguenti alle analisi condotte nel corso delle Relazioni relative ai precedenti esercizi, secondo le quali:

a) vari fattori alimentano a fine carriera, in modo considerevole, il trattamento di quiescenza, rispetto agli assegni di attività;

b) durante la permanenza in ausiliaria (otto anni in passato, poi ridotti gradualmente a cinque) rimane inalterato il rapporto tra trattamento di quiescenza e trattamento economico del pari grado in servizio nel grado conferito *ex lege* alla vigilia del collocamento in congedo, con conseguenti periodici adeguamenti dell'indennità di ausiliaria;

c) l'istituto sostanzialmente non comporta benefici concreti a fronte di contribuzioni versate all'apposito fondo per circa 35-40 anni di servizio; peraltro, l'assegno speciale finisce con l'essere operante solo a favore di una aliquota piuttosto circoscritta di iscritti, i quali talvolta non riescono a recuperare quanto da essi versato in contribuzione;

d) la potenzialità economica della specifica gestione ha infatti nel tempo determinato progressivi avanzi e il costante incremento del patrimonio.

### 6.3. Prestiti

Le disposizioni che regolano il funzionamento e le attività degli Enti in questione prevedono che il capitale disponibile, per la parte eccedente i normali bisogni per il pagamento delle prestazioni più propriamente istituzionali (indennità supplementare o premio di previdenza, assegno speciale), può essere impiegato, oltre che in acquisto di titoli del debito pubblico o in altri investimenti, in prestiti da concedere agli iscritti, nella misura e con le norme da approvarsi dal Ministero vigilante.

L'attività creditizia è, pertanto, subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) priorità alle liquidazioni delle indennità di cui sopra;
- 2) eccedenza rispetto alle occorrenti disponibilità per soddisfare le esigenze di cui al precedente punto 1.

In relazione alle disponibilità correnti delle singole Casse, gli stanziamenti a tale scopo predisposti possono essere dilatati o contratti da un esercizio all'altro, rendendo in quest'ultimo caso più rigorosi i criteri per la concessione dei prestiti.

Tale tipo di intervento assistenziale per la sua eccezionalità è limitato soltanto ai casi di "notevole gravità e di comprovato bisogno".

L'iscritto, che beneficia della prestazione assistenziale, è tenuto a corrispondere gli interessi predeterminati dell'Ente, oltre ad una ritenuta per la costituzione di un apposito "fondo di garanzia".

#### 6.4. Sussidi

Soltanto il Fondo di previdenza sottufficiali Esercito è autorizzato ad erogare, ai sensi della legge istitutiva, sussidi in denaro agli iscritti che si trovino, per comprovate circostanze di forza maggiore, in particolari disagiate condizioni economiche (ad esempio, gravi, dispendiose malattie del sottufficiale e dei suoi familiari).

Trattasi di una prestazione di assoluta eccezionalità, che si risolve nella erogazione di una somma da parte del Fondo, senza rimborso.

In ogni caso, la relativa spesa, che risulta pianificata in sede di bilancio di previsione, in relazione alle disponibilità finanziarie, è normalmente tenuta al di sotto dell'1% della spesa annua globale.

## 7. La gestione del patrimonio

### 7.1. Premessa

Assume particolare rilievo l'attività che gli Enti devono svolgere per una ottimale valorizzazione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, attraverso una oculata politica di investimenti.

Gli Enti investono le proprie disponibilità prevalentemente in titoli di Stato, che, oltre alla sicurezza, presentano il vantaggio di realizzare una pronta liquidità. In passato sono stati effettuati anche investimenti in immobili.

La rappresentazione in bilancio del patrimonio immobiliare è fondata – di norma – sul prezzo di acquisto del bene oltre all'importo di eventuali opere di restauro (v. appresso).

Nella valutazione dei titoli gli Enti sinora si sono basati sul valore nominale.

### 7.2. Piani d'impiego dei fondi disponibili

L'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevede l'obbligo per gli enti che – come quelli in esame – gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale di predisporre annualmente un piano d'impiego dei fondi che eccedono l'ordinaria liquidità di gestione.

Per il 2004 e per il 2005 gli Enti in esame non hanno predisposto i piani in questione, nonostante abbiano effettuati ingenti investimenti mobiliari (in titoli di Stato).

## 8. Gestione finanziaria: dinamica entrata-spesa. Rapporto contribuzioni-prestazioni

L'argomento, che ha costituito oggetto di analisi nelle precedenti relazioni (alle quali si rinvia), riguarda i meccanismi che regolano la dinamica del rapporto entrata-spesa, nonché gli strumenti finalizzati a mantenere l'equilibrio gestionale; inoltre e sotto diverso profilo, si riflette sul rapporto tra le contribuzioni versate durante la carriera e l'indennità percepita da ciascuno soggetto beneficiario, in relazione alla posizione raggiunta al momento della cessazione dal servizio attivo.

Tali aspetti, per il rilievo che assumono e per l'intervento di fattori migliorativi dell'equilibrio delle gestioni (v. *sub* 8.1.2.), sono meritevoli di speciale considerazione, in particolare per ciò che riguarda le Casse ufficiali.

In passato si ritenne che la prestazione relativa all'indennità calcolata - sul 2%, in ragione dell'80% dell'ultimo stipendio - simmetricamente alla determinazione del carico contributivo (2% dell'80% dello stipendio), fosse idonea a mantenere l'equilibrio finanziario delle Casse, nella considerazione che nel corso del rapporto d'impiego la progressione economica corrispondesse, di massima, al tasso medio di rendimento dei capitali.

In realtà, siffatta condizione di equilibrio, specie per gli ufficiali, non si è verificata, in quanto diverso, e suscettibile di rapide modifiche, si è rivelato il quadro normativo dei profili attinenti all'ordinamento, all'avanzamento e alla progressione del trattamento economico. Pertanto, l'ultima retribuzione (collegata alla promozione conseguita il giorno prima della cessazione dal servizio), che ha costituito in passato la base di calcolo dell'indennità, ha subito incrementi<sup>16</sup> di molto superiori all'anzidetto tasso di rendimento, con conseguente eccessivo divario tra gli oneri per le prestazioni e le entrate contributive. D'altra parte, il fenomeno

<sup>16</sup> Ciò in conseguenza di varie leggi, contenenti benefici economici e di carriera, tra le quali meritano di essere menzionate:

- legge 24 maggio 1970 n. 336 (e relative norme di attuazione contenute nella legge 9 agosto 1971, n. 824), recante benefici a favore degli ex combattenti e categorie equiparate, che ha provocato un imprevedibile rilevante esodo di ufficiali, determinando una abnorme concentrazione della spesa in un arco ristretto di anni;
- leggi 23 ottobre 1973, n. 628 e 10 dicembre 1973, n. 804, che hanno previsto un trattamento aggiuntivo allo stipendio, sotto forma, rispettivamente, di indennità di funzione e di assegno perequativo (voci considerate stipendiali), che hanno dato luogo per gli Enti ad una notevole dilatazione della spesa sull'andamento globale;
- legge 11 maggio 1986, n. 22 recante norme incentivanti l'esodo anticipato degli ufficiali;
- legge 11 luglio 1986, n. 34, concernente aumenti stipendiali a favore dei dirigenti civili e militari dello Stato nella misura del 42%;
- legge 20 novembre 1987, n. 472 che ha previsto, fra l'altro, l'assegno funzionale pensionabile;
- legge 8 agosto 1990, n. 231, concernente l'attribuzione ai tenenti colonnelli e ai colonnelli con determinata anzianità, del trattamento economico stipendiale stabilito per i gradi superiori, quale ulteriore omogeneizzazione con le Forze di polizia.

ha accresciuto la possibilità di divaricazioni - in relazione agli anni di servizio ed allo svolgimento della carriera di ciascun iscritto - nel rapporto tra l'entità dei contributi pagati nel corso della carriera medesima e l'entità dell'indennità al momento della cessazione (v. *sub* 8.2.).

#### 8.1. Equilibrio delle gestioni

##### 8.1.1. Dilazione dei pagamenti

Le norme che regolano gli Enti in parola non prevedono l'istituzione di fondi di riserva o di altre forme di accantonamento a garanzia della futura spesa previdenziale. Pertanto, se nel corso d'esercizio la dinamica del rapporto entrata-spesa è alterata da un'espansione della spesa previdenziale dovuta, ad esempio, ad un aumentato ritmo di cessazioni dal servizio di iscritti, l'unico rimedio cui gli Enti possono far ricorso - a parte la riduzione di prestazioni assistenziali, quali prestiti e sussidi, peraltro di modesta incidenza - è quello della dilazione nel tempo della liquidazione<sup>17</sup>, totale o parziale, dell'emolumento: dilazione che viene disposta con apposito decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione della singola Cassa o Fondo.

Con tale provvedimento vengono individuati i "tempi" e la "misura" dei ratei delle erogazioni (fermo l'importo complessivo) tenendo conto delle concrete disponibilità di bilancio e dei correlati oneri prevedibili per il futuro.

Gli Enti in parola, in concreto, hanno seguito questa linea, sia dilazionando, a seconda delle singole disponibilità finanziarie, la corresponsione dell'indennità o del premio previdenziale, sia contenendo, nell'ammontare globale, le prestazioni di carattere assistenziale.

La Cassa ufficiali Esercito, che già rateizzava l'indennità supplementare<sup>18</sup>, ha liquidato finora tale prestazione nella misura intera allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio attivo; per l'anno 2006, il Consiglio di amministrazione

<sup>17</sup> Ciò è consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 166, secondo cui l'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare "è corrisposta...allo scadere del quarto anno dalla data di cessazione dal servizio permanente" e "in relazione alle disponibilità finanziarie di ciascuna Cassa" tale termine "può essere ridotto con decreto del Ministro, per la Difesa, su proposta del Consiglio di amministrazione di ciascuna Cassa medesima".

<sup>18</sup> In passato, la predetta indennità veniva liquidata in due rate (la prima metà alla data del collocamento in congedo, la seconda metà dopo il quarto anno dalla data anzidetta); con provvedimento emanato il 29 ottobre 1993 è stato disposto che, a valere dal 1° giugno 1992, l'indennità supplementare venisse corrisposta - come attualmente avviene - dopo quattro anni.

della Cassa, ritenendo l'esistenza delle condizioni per ridurre di un anno il tempo di attesa degli aventi diritto<sup>19</sup>, ha proposto al Ministro della difesa l'emanazione di un provvedimento in tal senso.

La Cassa ufficiali della Marina militare liquida<sup>20</sup> l'indennità in questione in due rate posticipate di cui la prima (50%) viene pagata nel secondo anno dopo il congedo; la seconda (50%) dopo il terzo.

Il differimento della spesa nel tempo, da un lato, non sempre si è rivelato in passato sufficiente a contenere gli esborsi entro il normale gettito delle entrate, dall'altro e soprattutto, non è idoneo a mantenere l'equilibrio gestionale e a migliorare la situazione patrimoniale.

La normativa relativa ai tempi di liquidazione dell'indennità serve, quindi, a fronteggiare solo peculiari situazioni di carattere contingente, ma non si rivela sufficiente ad ovviare a situazioni di squilibrio, da ricondurre a fatti permanenti ed immanenti al sistema (ad. esempio, squilibrio tra prestazioni e contribuzioni, meccanismi di determinazione delle prestazioni istituzionali).

#### 8.1.2. Attuali fattori migliorativi

L'equilibrio delle gestioni negli ultimi anni ha registrato, peraltro, una evoluzione migliorativa, attribuibile, in particolare per le Casse Ufficiali (Esercito e Marina), all'aumento della base imponibile per il calcolo della contribuzione, riguardante un rilevante numero di ufficiali, conseguente alla progressione economica, svincolata<sup>21</sup> dal grado rivestito e collegata ai gradi superiori, mentre la base di calcolo della indennità, riguardante la posizione raggiunta dall'ufficiale prima della cessazione dal servizio attivo è rimasta proporzionalmente immutata.

Inoltre, le Casse – contrariamente a quanto effettuato per il passato<sup>22</sup> – ai fini del calcolo dell'indennità non considerano più lo stipendio connesso alla

<sup>19</sup> V. nota del Presidente della Cassa Ufficiali Esercito al Ministro della Difesa n. 88, in data 5 ottobre 2005.

<sup>20</sup> Ciò in applicazione del D.M. 28 novembre 2002.

<sup>21</sup> V. legge 8 agosto 1990, n. 231.

<sup>22</sup> Notevole è stato in passato il numero degli ufficiali che hanno beneficiato dell'indennità supplementare rapportata allo stipendio del grado superiore conseguito l'ultimo giorno di servizio e che ha formato oggetto di contribuzione per un solo giorno. Il parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nel novembre 1987 fu nel senso che lo stipendio correlato all'attribuzione automatica del grado superiore conferito ex lege un giorno prima della cessazione dal servizio, e che aveva pertanto formato oggetto di contribuzione per un solo giorno, doveva essere considerato irrilevante agli effetti del calcolo dell'indennità supplementare. Le Casse si adeguarono a tale parere, limitandone però l'applicazione alle indennità maturate a decorrere dal 1° maggio 1986 ed escludendo quelle maturate prima di quest'ultima

promozione automatica decorrente il giorno prima della cessazione dal servizio, ma si basano sull'ultimo stipendio oggetto delle ritenute contributive.

A ciò deve aggiungersi che, per gli Ufficiali dell'Esercito, la misura adottata della unificazione<sup>23</sup> delle due gestioni amministrate (indennità supplementare e assegno speciale) ha consentito una parziale compensazione degli squilibri.

Ovviamente, tali fattori non sono idonei a vanificare l'effetto delle passate gestioni sulla reale situazione patrimoniale<sup>24</sup>.

#### 8.1.3. Esposizione in bilancio degli oneri previdenziali

Dai documenti contabili, relativi agli esercizi fino al 2003, trasmessi dal Fondo previdenziale integrativo per gli Ufficiali dell'Esercito, non emergeva l'effetto delle passate gestioni sulla reale situazione patrimoniale, in quanto non risultavano in alcuna posta le posizioni debitorie del Fondo stesso nei confronti degli Ufficiali, cessati dal servizio attivo negli anni precedenti, nei confronti dei quali non era scaduto il quadriennio di differimento (v. sopra) del pagamento dell'indennità in parola.

Al riguardo, questa Corte nella precedente relazione ha rilevato che le somme che dovranno essere pagate allo scadere del quadriennio a ciascun avente diritto, costituiscono oneri certi per il Fondo, anche se ne viene differito il pagamento, rappresentando l'esigenza che a tali oneri – che riguardano la competenza economica degli esercizi interessati – sia data evidenza nei documenti contabili, in conformità ai fondamentali principi di completezza, veridicità e trasparenza.

Per gli esercizi in esame, l'Ente si è adeguato al rilievo includendo, a parte, tra le passività dello stato patrimoniale, le poste relative alla indennità supplementare<sup>25</sup> "maturata e da corrispondere al personale già in congedo, allo scadere del quarto anno dalla cessazione dal servizio"; tali poste, che ammontano rispettivamente ad euro 23.850.000 nel 2004 ed euro 17.500.000 nel 2005, incidono sull'entità del patrimonio netto, come si vedrà in prosieguo, trattando della situazione patrimoniale.

---

data e non ancora corrisposte. Inevitabile il progressivo squilibrio tra le entrate contributive e le prestazioni, con conseguente negativa successiva ricaduta sul patrimonio della gestione indennità supplementare, che risultò eroso dalle prestazioni istituzionali.

<sup>23</sup> Tale unificazione è avvenuta a decorrere dall' 1 gennaio 1996.

<sup>24</sup> V. appresso, punto 9.1.3..

<sup>25</sup> la Cassa ufficiali della Marina militare iscrive annualmente tra i residui passivi le analoghe prestazioni, soggette a pagamento dilazionato.

## 8.2. Divaricazioni nel rapporto tra contributi pagati e indennità percepita

I fattori migliorativi di cui si è detto sopra (punto 8.2.), se hanno avuto un benefico effetto sull'equilibrio della gestione delle Casse, non eliminano, dato l'attuale sistema di calcolo dell'indennità, la possibilità di divaricazione tra gli iscritti - in relazione agli anni di servizio ed allo svolgimento della carriera di ciascuno - nel rapporto tra l'entità dei contributi pagati nel corso della carriera medesima e l'entità dell'indennità al momento della cessazione.

Le Casse in questione<sup>26</sup> rientrano nella casistica degli enti cui lo Stato contribuisce in forma "indiretta", attraverso l'imposizione con legge della ritenuta contributiva a carico degli ufficiali e dei sottufficiali delle FF.AA., i quali pertanto vengono iscritti "*ope legis*" ai rispettivi sodalizi. Peraltro, l'obbligatorietà dell'iscrizione dovrebbe comportare l'onere di assicurare garanzie fondamentali - che non sembra possano sottrarsi alla legislazione primaria - in ordine ai profili strutturali che regolano ed assicurano, anche in modo dinamico, l'aspetto simmetrico tra le contribuzioni versate dagli iscritti rispetto all'ammontare delle prestazioni previdenziali che vengono agli stessi liquidate con il collocamento in congedo. Infatti, tali prestazioni - contrariamente a quanto avviene per quelle previste dalla normativa generale - sono espressione della solidarietà di un gruppo ristretto, che trae dal suo interno (cioè dal solo contributo degli iscritti e non anche da finanziamenti esterni) le fonti per finanziare gli interventi a favore dei suoi membri; interventi che, pertanto, dovrebbero essere effettuati su base paritaria e nel presupposto di un uguale sacrificio economico.

## 8.3. Riconsiderazione del sistema di calcolo della prestazione previdenziale

Per le ragioni esposte nei paragrafi di cui sopra, la Corte - in linea con la posizione assunta nei precedenti referti - ribadisce l'auspicio che in sede normativa si provveda ad una riconsiderazione del sistema di calcolo delle indennità, in modo che esso non solo possa corrispondere a parametri atti ad assicurare in ogni caso l'essenziale equilibrio gestionale, ma sia idoneo, altresì, a garantire corrispondenza tra le contribuzioni degli iscritti nel corso della carriera e le relative prestazioni previdenziali, eliminando possibili sperequazione, anche fra

---

<sup>26</sup> V. sul punto precedenti relazioni.

ufficiali di diversa Forza armata, in relazione al diverso carico contributivo cui sono assoggettati. Al riguardo, meritevoli di considerazione potrebbero rivelarsi soluzioni volte a modificare alla radice gli Enti in parola. Tali soluzioni dovrebbero essere coerenti con i principi che informano la riforma del sistema pensionistico dei dipendenti dello Stato. Al riguardo, risulta allo studio, in ambito Ministero Difesa, un disegno di legge di unificazione delle Casse militari che prevede "il passaggio dall'attuale sistema a ripartizione a quello a contribuzione con la soppressione dell'assegno speciale liquidato agli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri (con salvaguardia dei diritti acquisiti)"<sup>27</sup>.

Si ribadisce<sup>28</sup>, comunque, la necessità che tutte le Casse si forniscano degli elementi conoscitivi e documentali relativi alla posizione di ciascun iscritto (contributi versati, anni di servizio, ecc.) e non solo di quelli forniti di volta in volta dall'Amministrazione della Difesa per la liquidazione delle indennità; ciò ai fini, strettamente contabili, di cui sopra, ma anche per le previsioni, pur approssimative, sulla dinamica del rapporto entrate spese nei tempi lunghi e sui relativi equilibri, nonché per le verifiche e previsioni sui rapporti, interni ai sodalizi, tra contribuzioni e relative prestazioni. Tutti elementi necessari a rendere ciascun Ente doverosamente consapevole della propria situazione anche in una prospettiva attuariale e imprescindibili per formulare qualsiasi ipotesi di riforma, in sede di proposta agli organi competenti.

---

<sup>27</sup> V. nota della Cassa Ufficiali Esercito n. 0013914/2006 in data 26 luglio 2006.

<sup>28</sup> V. precedenti relazioni.

## 9.- Esame esercizi finanziari (premessa)

I bilanci consuntivi per gli anni interessati dalla presente relazione - redatti in applicazione del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 - risultano approvati dai consigli di Amministrazione delle Casse e Fondi in esame, nelle date risultanti dal prospetto che segue.

|                                                                                   | 2004              | 2005           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| Cassa Ufficiali Esercito                                                          | 21 settembre 2005 | 27 aprile 2006 |
| Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito (gestione sottufficiali Esercito) | 29 novembre 2005  | 12 luglio 2006 |
| Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito (gestione Carabinieri)            | 29 novembre 2005  | 12 luglio 2006 |
| Cassa ufficiali della Marina militare                                             | 21 aprile 2005    | 11 aprile 2006 |
| Cassa sottufficiali della Marina militare                                         | 21 aprile 2005    | 11 aprile 2006 |

Dal prospetto emerge che l'approvazione del Consiglio di amministrazione in alcuni casi (Cassa Ufficiali Esercito esercizio 2004; Fondo di previdenza Sottufficiali Esercito, gestione Sottufficiali Esercito e gestione Carabinieri, esercizi 2004 e 2005) è intervenuta oltre i termini di legge. Al riguardo, questa Corte ribadisce l'esigenza che siano rispettati tali termini. Non risulta ancora intervenuta l'approvazione da parte del Ministero vigilante.

Le relazioni al bilancio del Comitato dei sindaci appaiono piuttosto carenti specie sotto il profilo della valutazione della proficuità della gestione finanziaria dei sodalizi e della congruità delle risultanze contabili.

I prospetti di seguito riportati consentono di valutare l'andamento, nel biennio in esame, delle gestioni dei predetti Enti. Essi contengono, quale anno di comparazione rispetto a quelli successivi, anche i dati contabili dell'esercizio finanziario 2003, e, in alcuni casi, degli esercizi precedenti.

I dati nei prospetti sono tratti dai documenti contabili degli Enti ed espressi in migliaia di euro.

### 9.1. Cassa ufficiali dell'Esercito

Come si è accennato, con la legge n. 416/96 è stata disposta per la Cassa Ufficiali dell'Esercito la fusione delle due gestioni "indennità supplementare" e "assegno speciale", nonché l'aumento della contribuzione complessiva a carico degli iscritti dal 3 al 4% dell'80% dello stipendio e della 13<sup>a</sup> mensilità.

La diversa natura delle due prestazioni (indennità supplementare e assegno speciale) in precedenza distintamente gestiti, il carico contributivo, nonché il distinto criterio di determinazione del rispettivo *quantum*, richiedono comunque la necessità di un continuo controllo sull'andamento del rapporto simmetrico entrata/spesa delle due citate prestazioni, al fine di consentire all'Ente di adottare i correttivi necessari ad eliminare anomalie relative alle anzidette prestazioni singolarmente considerate, anomalie che finirebbero col riflettersi sull'equilibrio finanziario generale della gestione dell'Ente. Con la fusione delle due gestioni (indennità supplementare e assegno speciale) le relative entrate contributive sono state riportate in bilancio in un'unica posta; sono rimaste invece distinte – come peraltro nella logica del sistema – le spese per le due prestazioni istituzionali.

Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di osservare<sup>29</sup> che, ferma restando l'unicità del bilancio, una siffatta impostazione rende meno chiari i parametri di riferimento per la valutazione dell'andamento simmetrico entrata/spesa dei due emolumenti singolarmente considerati. Sarebbe pertanto opportuna quanto meno una separata evidenziazione contabile delle due gestioni.

#### 9.1.1. Rendiconto Finanziario

Come risulta dal prospetto (v. appresso), la posta più consistente delle entrate è rappresentata dalle aliquote contributive poste a carico degli iscritti. L'andamento di questa voce – già in continuo aumento negli esercizi precedenti<sup>30</sup> – nel biennio in esame ha avuto un ulteriore incremento, particolarmente rilevante nel 2005. In particolare, si passa da un incremento del 2% nel 2004 rispetto al 2003, ad uno ulteriore più rilevante – sempre con riguardo all'esercizio precedente – del 21% nel 2005. Su tale andamento influiscono gli incrementi stipendiali considerato che le

<sup>29</sup> V. precedente relazione.

<sup>30</sup> V. precedente relazione.